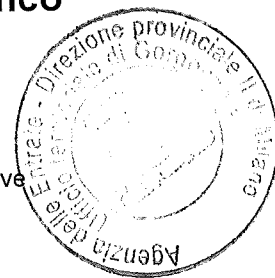


STATUTO

Circolo Fotografico Gino Ascani già Circolo Fotografico Cassanese



ART. 01 - COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Ai sensi delle norme del Codice Civile e del Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **Circolo Fotografico "Gino Ascani" APS – ETS d'ora in avanti "Associazione"**.

L'Associazione ha sede legale a **Cassano d'Adda (Milano) Piazza Lega Lombarda n. 6** ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. L'Associazione non ha fini di lucro è indipendente, apartitica, acconfessionale ed improntata a principi di democraticità. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

ART. 02 - SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci, mediante lo svolgimento in favore dei propri Soci, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs. 117/2017:

- ▶ d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- ▶ f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
- ▶ i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- ▶ m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore

Ha come finalità la propaganda, lo sviluppo, la conoscenza tecnica e culturale della fotografia in tutte le sue manifestazioni ed espressioni artistiche, e come mezzo di comunicazione sociale.

Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

- a) Promozione della fotografia come forma d'arte e strumento di comunicazione
- b) Organizzazione di mostre fotografiche, proiezioni, seminari e conferenze a carattere tecnico e culturale
- c) Collaborazioni con altre Associazioni, Scuole, Amministrazione Comunale o Enti Pubblici e privati
- d) Sviluppo di attività di formazione e aggiornamento per i Soci
- e) Promozione della conoscenza dell'illustrazione fotografica di Cassano d'Adda, delle sue bellezze storico-artistiche e del suo circondario

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione può anche esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività.

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che i Soci hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 03 - SOCI - AMMISSIONE E DECADENZA

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le Associazioni ed Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge Art. 35 comma 3 D. Lgs. 117/2017), che intendono contribuire al raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- ▶ condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione
 - ▶ accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni
- Per essere ammessi con la qualifica di Socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo una domanda di adesione (in forma scritta o online) che dovrà contenere:
- ▶ Nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica
 - ▶ Dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti Interni e di attenersi alle deliberazioni degli organi sociali
 - ▶ Autorizzazione al trattamento dei dati ed eventuali liberatorie
 - ▶ Per i Soci minorenni alla data dell'iscrizione occorre la delega del genitore o di chi ne fa le veci.

lochi 10/03/20

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo. L'ammissione all'Associazione viene perfezionata con il pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. Gli aderenti all'Associazione possono comunque scegliere di sostenerla versando una quota di iscrizione superiore a quella ordinaria, in qualità di Socio sostenitore. Tutti i Soci regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

La qualifica di Socio si perde per:

- a) recesso
- b) decesso o estinzione della persona giuridica
- c) morosità per mancato pagamento della quota Associativa per 1 (uno) anno
- d) comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome
- e) persistenza di violazioni degli obblighi statutari, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione

Il recesso da parte del Socio deve essere comunicato in forma scritta o per posta elettronica all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'esclusione dei Soci in base ai punti c), d), e) viene deliberata dal Consiglio Direttivo. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

ART. 04 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno diritto a:

- a) Eleggere gli organi Associativi ed essere eletti negli secondo le norme contenute nello Statuto
- b) Essere informati sulle attività dell'associazione
- c) Frequentare i locali dell'Associazione
- d) Partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione
- e) Prendere atto dell'Ordine del Giorno delle assemblee, visionare i bilanci e consultare i libri Associativi
- f) Utilizzare le attrezzature dell'Associazione seguendo le direttive contenute nel relativo Regolamento Interno

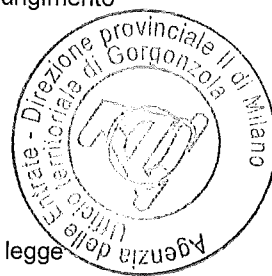
I Soci hanno l'obbligo di:

- a) Seguire le disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo
- b) Versare la quota Associativa e le eventuali quote di partecipazione a manifestazioni o corsi secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo
- c) Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto
- d) Contribuire, nei limiti delle proprie disponibilità, alla realizzazione delle attività e al raggiungimento degli scopi contenuti nel presente Statuto

ART. 05 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci Ordinaria e Straordinaria
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori, o il Revisore unico, se istituito dall'Assemblea o obbligatorio per legge



ART. 06 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con l'adesione e il versamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti. Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni Socio può rappresentare fino ad un massimo di due (2) deleghe. L'Assemblea:

- a) Adotta lo statuto ed i Regolamenti dell'Associazione
- b) Elegge i componenti del Consiglio Direttivo con le modalità previste nel presente Statuto
- c) Delibera le quote associative proposte dal Consiglio Direttivo
- d) Approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente
- e) Approva le linee generali del programma di attività dell'Associazione
- f) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti
- g) Delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto in unica lettura
- h) Delibera sulla fusione o scissione dell'Associazione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione

Abbate l'attesa

- del patrimonio
- i) Delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 10 Soci, aventi diritto al voto

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali. L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno il 10% dei Soci maggiorenni della Sezione.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata con comunicazione scritta (via posta o posta elettronica) ai Soci e affissione in sede dell'avviso almeno quindici (15) giorni prima della data stabilita. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Il Presidente nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante.

In caso di votazioni verranno nominati tre (3) scrutatori scelti fra i Soci aventi diritto di voto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea. Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli associati;

I Soci minorenni, in sede di partecipazione alle riunioni Assembleari, devono essere rappresentati ex lege dal responsabile genitoriale.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio dovrà essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

ART. 07 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

E' composto dal Presidente e da un numero pari di membri che possono essere un minimo di 2 (due) e un massimo di 6 (6) eletti dall'Assemblea fra i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota annuale, e resta in carica per tre anni consecutivi. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene ripescato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà ratificare la nomina.

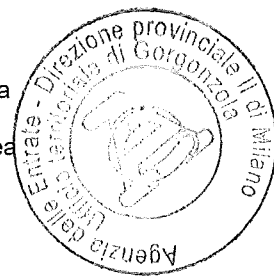
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea dei Soci provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo :

- a) Nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere tra gli eletti dall'Assemblea dei Soci
- b) Convoca l'Assemblea dei Soci
- c) Pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci
- d) Propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione e ne cura la realizzazione
- e) Predispose il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- f) Delibera i Regolamenti interni
- g) Stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale
- h) Delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei Soci
- i) Determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento
- j) Nomina tra i Soci in regola con le quote di iscrizione, anche non Consiglieri, eventuali responsabili di attività
- k) Decide sulle controversie che dovessero sorgere tra gli Organi dell'Associazione e fra Associazione e Soci
- l) Delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati; qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario
- m) Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale che non competono all'Assemblea dei Soci

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta (via posta o posta elettronica) almeno cinque (5) giorni prima della data stabilita.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri e comunque almeno una volta ogni due mesi.



Masanti

ART. 08 - IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente:

- a) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo
- b) Sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci e la presiede
- c) Presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione
- d) Pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo
- e) Sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione
- f) In caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni ogniqualvolta questi sia impossibilitato a esercitarle.

In caso di assenza anche del Vicepresidente, le funzioni sono assunte dal membro del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di appartenenza allo stesso.

ART. 09 - IL SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione. Tiene aggiornati i libri sociali (Verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo, Registro dei Soci) e cura la corrispondenza dell'associazione. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

ART. 10 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI

La nomina dell'Organo di Controllo e/o del Revisore Legale dei Conti è deliberata dall'Assemblea dei Soci al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può nominare un Organo di Controllo, anche in forma di singolo revisore, se lo ritiene opportuno o quando previsto dalla legge. La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria se, per due anni consecutivi, vengono superati almeno due dei seguenti limiti:

- ▶ Attività totali superiori a € 150.000
- ▶ Entrate annue superiori a € 300.000
- ▶ Più di 7 dipendenti in media

L'Organo di Controllo vigila sul rispetto della legge, dello statuto e sulla buona gestione dell'Associazione.

Se previsto dalla legge, l'Associazione nomina anche un Revisore Legale dei Conti, iscritto all'albo ufficiale, per la revisione dei bilanci. La funzione di revisione può essere svolta dallo stesso Organo di Controllo, se ne ha i requisiti.

ART. 11 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) Beni mobili e immobili
- b) Dall'eventuale fondo patrimoniale di garanzia e eventuali riserve
- c) Dagli utili ed avanzi di gestione
- d) Da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statuari

Le entrate sociali sono costituite:

- a) Dalle quote associative
- b) Dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte
- c) Dai contributi di Soci benemeriti e di Enti pubblici e privati
- d) Da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo

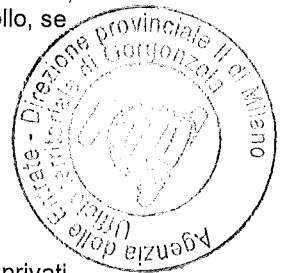
Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario intestato alla stessa.

ART. 12 - ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e, ove previsto del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.



Mano del Presidente

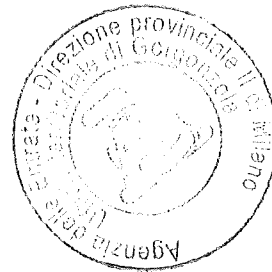
Il bilancio, reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

ART. 13 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria con l'approvazione, sia in prima che in seconda seduta, di almeno tre quarti degli Soci. E' compito dell'Assemblea nominare uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i Soci. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio del RUNTS, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge D.Lgs. 117/2017. È esclusa qualsiasi distribuzione, anche indiretta, del patrimonio ai Soci.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, dai Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi si applica quanto previsto del Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.



Manzoni

